

Allegato "C" al n. 1534/1081 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

Art. 1) Denominazione -----

È costituita la Fondazione denominata -----

----- **"Fondazione Antonio Ratti ETS"** -----

La Fondazione deve usare in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo 'ETS' (Ente del Terzo Settore) -----

Art. 2) Sede -----

La Fondazione ha sede in Comune di Como, Via Cernobbio n. 19
- Villa Sucota -----

Art. 3) Scopo e Attività Istituzionali -----

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, volte a promuovere e favorire la cultura, l'arte, la ricerca, la formazione, gli studi di interesse artistico, culturale e tecnologico nel campo della produzione tessile nonché la salvaguardia di beni culturali ed artistici in genere, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: -----

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117/2017. -----
In particolare la Fondazione custodisce, conserva nel tempo e rende fruibile alla collettività la propria collezione tessile, la propria collezione di arte moderna e contemporanea, nonché le opere ottenute da donatori e da studenti artisti. -----

Al fine del perseguimento degli scopi sociali, di una maggiore divulgazione degli stessi e con la finalità di avvicinare il maggior numero possibile di persone alla cultura, la Fondazione potrà inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività: ----

- istituzione di premi, corsi di aggiornamento, borse di studio, seminari pubblicazione di studi e ricerche; -----
- attività di carattere immobiliare, di servizi per il turismo, servizi di locazione di sale di esposizione, per convegni, corsi didattici o eventi, vendita di materiale didattico, vendita di cataloghi ed edizioni anche tramite terzi, servizi di sponsorizzazione e patrocinio. -----

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione,

coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs. n. 117/2017. -----

Art. 4) Patrimonio -----

Il patrimonio della Fondazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. -----

Si compone di: -----

a) un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo della Fondazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. -----

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, è costituito dai seguenti beni: immobili, titoli, collezione tessile, collezione di arte moderna e contemporanea. -----

Presso la sede della Fondazione è istituito il Museo del Tessuto che gestisce la inalienabile collezione di tessuti antichi. -----

Il Fondo di Dotazione potrà essere incrementato e/o alimentato da: -----

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio; ----

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio; ----

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali; -----

D. parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possano essere destinate ad incrementare il patrimonio; -----

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; -----

F. avanzi di amministrazione. -----

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la sua ricostituzione ovvero quanto sancito dall'art 22 del CTS; ----

b) un Fondo di gestione costituito da: -----

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra; -----

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017); -----

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di

soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari; -----

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione; -----

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore; -----

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017. -----

Art. 5) Funzione, Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili -----

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2. -----

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017. -----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. -----

Art. 6) Organi della Fondazione -----

Sono Organi della Fondazione: -----

a) il Consiglio di Amministrazione; -----

b) il Presidente ed il Vice Presidente; -----

c) il Comitato Scientifico, ove nominato; -----

d) l'Organo di Controllo; -----

e) il Revisore Legale, ove nominato. -----

Art. 7) Consiglio di Amministrazione -----

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione della Fondazione. -----

L'organo di amministrazione è composto da numero massimo di undici membri, di cui un minimo di tre e un massimo di sei vitalizi, ed un numero variabile da un minimo di tre a un massimo di cinque membri temporanei. -----

Il Fondatore, o un suo erede in linea retta fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione quale consigliere vitalizio. -----

I consiglieri non vitalizi sono nominati a maggioranza dai consiglieri vitalizi e durano in carica un triennio e sono rieleggibili. -----

Si applica l'articolo 2382 codice civile. -----

Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.Lgs. n. 117/2017. -----

L'organo di amministrazione governa l'ente. -----

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando

sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza quello del Vice Presidente. -- Eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione richiedono la maggioranza dei consiglieri in carica. -----

L'Organo di Amministrazione si riunisce presso la sede o altro luogo in Italia, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. - La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. -----

L'ingiustificata assenza di un consigliere, escluso il Fondatore o il consigliere vitalizio suo erede in linea retta, a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di cui al presente articolo. - L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti: -----

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- amministra la Fondazione; -----
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; -----
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; -----
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; -----
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; -----
- delibera eventuali modifiche dello statuto; -----
- delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ai sensi di legge; -----
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, e un Vice Presidente. ----- Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più

consiglieri non vitalizi, gli altri consiglieri vitalizi provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del periodo per il quale era stato nominato il membro sostituito. -----

Qualora venga a cessare uno o più consiglieri vitalizi, il suo successore viene cooptato a maggioranza dei restanti consiglieri vitalizi, avendo i requisiti richiesti. -----

Nel caso in cui vengano a mancare tutti i consiglieri vitalizi, senza che si sia provveduto alla loro sostituzione, la nomina dei consiglieri vitalizi, avviene come segue: da due a quattro consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Brera, in Milano, e da uno a due consiglieri dal Sindaco del Comune di Como. -----

Sono cause di cessazione dalla carica di ciascuno membro del Consiglio, escluso il Fondatore o il consigliere vitalizio suo erede in linea retta: le dimissioni, il mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio ed ogni altra situazione che, a giudizio della maggioranza di almeno sei dei componenti in carica del Consiglio, non consenta la ulteriore permanenza nella carica.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. -----

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni: ----

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. -----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei Verbali del Consiglio. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. -----

I componenti il Consiglio di Amministrazione rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori della Fondazione e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile. -----

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del

codice civile. -----

Art. 8) Presidente e Vice Presidente -----

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio. -----

È eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, presiede il consiglio medesimo, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. -----

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. -----

Art. 9) Comitato Scientifico -----

Il Comitato Scientifico, ove nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da 3 (tre) a 6 (sei) membri, che non ricoprano già la carica di Consigliere, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. -----

Il mandato è gratuito. -----

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, prevede la durata della carica di componente del Comitato Scientifico. -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico. -----

Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione. -----

Il Presidente della Fondazione convoca quando lo ritenga opportuno il Comitato Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione. -----

Art. 10) Organo di Controllo -----

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, qualora in possesso dei requisiti. -----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non facenti parte della fondazione, almeno

una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. -----

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. -----

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, ed a tal fine possono chiedere ai componenti dell'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. ----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. -----

Le riunioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 7. -----

Art. 11) Revisione legale dei conti -----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro che dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Art. 12) Bilancio d'esercizio -----

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. -----

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione in tempo utile per procedere nei termini previsti dalla legge al relativo deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017. -----

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Art. 13) Bilancio sociale -----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. -----

Art. 14) Estinzione e Devoluzione del patrimonio -----

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con

delibera dell'Organo di Amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore come stabilito dall'art 9 del Codice del Terzo Settore. -----

Art. 15) Libri sociali obbligatori -----

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017. -----

Art. 16) Disposizioni finali -----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. -----

Art. 17) Norma transitoria -----

I membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, il Presidente ed il Vice presidente in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rimarranno in carica fino alla naturale scadenza. -----

Como, 15 gennaio 2026 -----

Firmato: Paolo De Santis -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "C" all'atto in data 15 gennaio 2026 n. 1534/1081 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 20 gennaio 2026 al n. 722).
Cadorago, 21 gennaio 2026

File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI